

sindacato, e viene paventato che sia proprio questo il reale obiettivo che si sono proposti Governo, Sindacati e Aran: eliminare chi disturba il manovratore;

l'Associazione sindacale suddetta ha lanciato un vibrante appello che rivendica il rispetto del principio della libertà sindacale -:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del nuovo Ministro della pubblica istruzione;

se e quali iniziative il Governo intenda attivare per il ripristino della libertà sindacale nel mondo della scuola, o comunque per il pieno ed assoluto rispetto dell'insopprimibile diritto in argomento.

(2-02467)

« Garra ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

GIORDANO, DE CESARIS, MANTOVANI, NARDINI e LENTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

le condizioni di salute di Abdullah Ocalan sono sempre più critiche. Prima che per mano del boia rischia di morire per le condizioni disumane di detenzione;

è una uccisione lenta e spietata. Ocalan è isolato dal mondo nell'isola-carcere di Imrali, costretto in una cella di 13 metri quadri dal quale esce due volte al giorno per non più di 45 minuti. Secondo i medici non è possibile curarlo in tali condizioni ambientali;

la morte di Ocalan farebbe precipitare la situazione e riaccenderebbe in modo drammatico la guerra tra curdi e turchi, annientando ogni possibilità di dialogo. Anche per questo è necessaria una ferma iniziativa dell'Italia, dell'Europa e della comunità internazionale nei confronti delle autorità di Ankara a tutela della salute di Ocalan;

il Governo italiano è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per tutelare la vita di Abdullah Ocalan, sia per essere stato indirettamente responsabile del suo rapimento, sia perché un tribunale italiano lo ha dichiarato perseguitato politico concedendogli il diritto di asilo nel nostro paese;

in questi giorni è in corso a Roma uno sciopero della fame della comunità kurda per sollecitare iniziative a protezione della vita del leader del Pkk -:

se il Governo non reputi urgente attuare tutte le pressioni necessarie - compreso il congelamento della vendita di armamenti alla Turchia - per impedire la lenta uccisione di Abdullah Ocalan, porre fine alla militarizzazione del Kurdistan ed avviare finalmente il negoziato di pace;

se non intenda chiedere all'Unione europea l'invio nel carcere di Imrali di una delegazione ufficiale dell'Unione al fine di accertare le reali condizioni di salute del presidente del Pkk. (3-05785)

VOLONTÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

continuano le promozioni in Consob in maniera a dir poco scandalosa, infatti anche le ultime decise per l'anno 1999 sono sconcertanti per le modalità, per il « tempismo » ma soprattutto per lo stravolgimento di regole ben precise da osservare nell'assegnare promozioni ed avanzamenti, il tutto senza che la commissione che guida la Consob abbia mosso un dito -:

se non sia da ritenersi urgentissimo indagare a fondo sull'intera vicenda promozioni in ambito Consob;

se non siano auspicabili interventi istituzionali per chiarire il *modus operandi* della commissione e dei loro componenti

vista la palese malafede con cui viene gestito questo « traffico » di promozioni.  
(3-05786)

MARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

come si è avuto modo d'apprendere dalle cronache degli organi di informazione (*Giornale di Sicilia* - 1° giugno 2000, pagina 9, *Giornale di Sicilia* - 5 giugno 2000, pagina 8, *La Sicilia* - 3 giugno 2000), si susseguono con allarmante frequenza, in varie parti d'Italia (Bologna - Piazza Armerina, Agrigento), mega-raduni notturni di persone, per lo più giovani, disposti al divertimento estremo con rituale uso di alcool e spaccio di droghe leggere e pesanti;

detti mega-raduni denominati *Rave party* si realizzano di solito fuori dai centri urbani, senza clamore, con il sistema del passa-parola come mezzo pubblicitario di informazione e con l'impiego spesso di imponenti mezzi di trasporto per le apparecchiature occorrenti, quali potenti registratori, amplificatori, gruppi elettrogeni e fonici, attrezzature di luci psichedeliche, proiettori, schermi, eccetera;

in ogni occasione in cui le forze dell'ordine sono intervenute in queste « feste esagerate », certamente al limite della legalità, si è constatata, come riferiscono sempre gli organi di informazione, la presenza di gente infiltrata fra i giovani in cerca di svago, o anche del cosiddetto « sballo », con il preciso intento di spacciare droga (migliaia di pasticche *ecstasy*);

sono stati eseguiti, infatti, numerosi arresti anche di persone di nazionalità straniera a dimostrazione che le organizzazioni malavitose potrebbero operare in un nuovo mercato per lo spaccio di droga —:

se e come il Ministero intenda intervenire per stroncare questa nuova clandestina attività, che certamente mostra aspetti gravemente degenerativi e per la salute dei giovani e per la stessa sicurezza dei cittadini;

se e quali collegamenti ci siano tra i « raduni » organizzati in varie parti d'Italia;

se, in particolare, siano stati individuati gli organizzatori del *Rave-party* di Agrigento di cui al giornale *La Sicilia* del 3 giugno 2000 e quali concreti provvedimenti siano stati adottati per tale raduno che ha profondamente allarmato la provincia agrigentina.  
(3-05787)

CAPARINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

Antonio Gozzi, amministratore delegato della Duferco Italia, 750 miliardi di fatturato e ramo italiano della Duferco international uno dei colossi siderurgici mondiali con stabilimenti in America, Belgio ed Europa orientale spiega a *La Repubblica* del 6 giugno 2000: « sia chiaro che noi siamo i primi sostenitori delle liberalizzazioni ma non è possibile realizzarle senza un preciso piano di politica industriale: invece è quello che sta succedendo con la riforma elettrica e con il nuovo sistema tariffario che sta tagliando le gambe ai settori industriali energivori, come il nostro o quelli della carta o dell'alluminio. A queste condizioni — minaccia Gozzi, facendosi portavoce dell'intero settore della siderurgia a forno elettrico (40 aziende con 30 mila addetti, un fatturato 2000 che supererà i 75 mila miliardi di lire e la leadership europea) — non ci resta che andarcene dall'Italia »;

i criteri che fissano il prezzo dell'elettricità sono uguali per tutti i tipi di clienti, a prescindere dalla quantità e dalla « qualità » di energia richiesta: le uniche variabili indipendenti previste dall'Authority, dunque, sono il costo di produzione, il costo di distribuzione e il costo di vendita. « Un concetto ineccepibile in regime di vera liberalizzazione — sottolinea Gozzi — ma distorsivo se la liberalizzazione in realtà non è ancora operativa. Ed è questo il caso dell'Italia, dove l'Enel non ha an-

cora venduto le centrali e dove, per di più, esistono dei tetti all'import di energia elettrica dall'estero»;

il prezzo dell'energia elettrica sarà più alto di almeno il 125 per cento, rispetto a quanto pagano i nostri concorrenti nel resto d'Europa e le aziende italiane, rischiano di finire fuori mercato;

a fine 1998 il prezzo medio per l'elettricità per le utenze domestiche era in Italia del 17 per cento superiore a quello medio europeo, percentuale che sale al 41,6 per cento nel caso delle utenze industriali;

i costi per kilowatt nei paesi europei per acciaieria a forno elettrico con produzione continua a 20 turni sono: media europea L/kw 60, Spagna L/kw 58, Lussemburgo L/kw 51, Francia L/kw 62, Germania L/kw 60, Belgio L/kw 67, Italia con il nuovo regime L/kw 135 (+ 125 per cento della media europea) e Italia fino al 1999 (+ 50 per cento rispetto alla media europea) -:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per abbattere i costi dell'energia elettrica per i settori energivori e per le aree di montagna come previsto dalla legge n. 97/94;

se non ritenga necessario sollevare gli utenti dai costi della rete di trasmissione dagli «oneri» aggiuntivi rispetto a quelli che incidono sui sistemi elettrici di altri paesi che aggravano i costi delle forniture dell'elettricità, con effetti negativi per la competitività dell'Italia. (3-05788)

**COLLAVINI e SCARPA BONAZZA BUORA.** - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

da circa un mese non si hanno più notizie di Daniele Tentori, trentacinque anni di Udine, scomparso nella zona indiana dell'Himalaya;

la famiglia ne ha denunciato la scomparsa alla procura della Repubblica del tribunale di Udine e sono stati interessati

al caso il ministero degli affari esteri, l'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi e l'Interpol;

dalla scorsa settimana due amici dello scomparso si trovano nella zona dove sarebbe stato visto per l'ultima volta;

sul posto ed in zone limitrofe i suoi amici hanno distribuito (presso posti di polizia, *guest house*, rifugi himalayani) centinaia di volantini;

operatori dell'agenzia che ha organizzato il *trekking* di Tentori, con sede a Uttarkashi, hanno dichiarato che, secondo loro informazioni, sarebbe transitato nel paese di Purola insieme alla sua guida;

due alpinisti spagnoli, che hanno viaggiato in compagnia di Daniele Tentori, sostengono di essersi separati da lui dopo aver raggiunto insieme il lago di Dodi Tal, nella regione dell'Uttar Pradesh, a un'altitudine di 3.800 metri;

malgrado le informazioni assunte e la ricostruzione dei movimenti dello scomparso anche attraverso internet, sino ad ora non si hanno notizie di Daniele Tentori e nessun elemento si è potuto raggiungere circa i motivi che sono alla base della sua scomparsa;

lo Stato ha il dovere di impegnarsi con ogni mezzo nella ricerca di un suo cittadino scomparso in un Paese straniero -:

quali siano, al momento, le informazioni di cui dispone l'interrogato, sulla vicenda;

quali siano i canali attivati e le misure poste in essere al fine di pervenire, quanto prima, alla soluzione del caso in questione. (3-05789)

**COLA.** - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

l'ambasciatore italiano in Nicaragua, Nicolò Goretti de Flamini, è stato sostituito

dall'ambasciatore Maurizio Fratini, nominato il 19 febbraio 2000 -:

quali siano le motivazioni che hanno portato a questa repentina ed anticipata sostituzione. (3-05790)

MARENGO, GRAMAZIO, GASPARRI, PAMPO, POLIZZI, TATARELLA, AMORUSO e ANTONIO RIZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

non è istituzionalmente compatibile che « esperti » esterni alla pubblica amministrazione che abbiano già ottenuto incarichi con compenso quasi miliardario, ricevano ulteriore multimilionario incarico di componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico trasformato in società per azioni, nel tentativo di recuperare la credibilità gestionale persa durante la vigenza del regime di diritto pubblico; si tratta dei capi dipartimento del territorio e dell'agenzia demanio del ministero delle finanze nominati anche componenti del consiglio di amministrazione della S.p.A Ente Eur concepito inizialmente dalle leggi del 1936 e 1937 per amministrare nell'interesse della collettività nazionale, il compendio immobiliare che si intendeva costruire e destinare all'esposizione universale del 1942 a Roma;

mai finora era stata avvertita l'esigenza di inserire negli organi istituzionali dell'ente Eur esponenti degli organi che avevano il compito di verificare il corretto e proficuo uso dei beni immobili dello Stato, tanto è vero che persino l'area antistante la sede principale del ministero delle finanze non è stata stranamente mai acquisita per l'espansione dello stesso ministero lasciando che si sviluppasse in modo poco trasparente, sordinato sull'intero territorio dell'urbe sino a far sorgere pesanti perplessità sulle modalità di affidamento della gestione dei parcheggi nelle zone adiacenti dei ministeri che lì sono ubicati -:

se non ritenga che tutto ciò corrisponda ad una errata visione gestionale

che confonde il pubblico con il privato nella prospettiva calcolata di voler seguire da « vicino » i progetti di utilizzo delle aree ministeriali che sembrano di imminente trasferimento all'ente Eur S.p.A., dal momento che il Ministro delle finanze con il suo gabinetto (su progetto del suo predecessore Visco coadiuvato dall'architetto di fiducia nominato poi capo agenzia del demanio con compenso ignoto) si è già trasferito in piazza Mastai negli uffici della direzione generale dei Monopoli dello Stato, pur disponendo dei ristrutturati spazi del demanio (costati 30 miliardi) in via del Quirinale, 30;

se le nomine in oggetto siano state effettuate per reali esigenze di particolari competenze oppure si è tenuto conto di accomodamenti politici. (3-05791)

CAPARINI. - *Al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

la Vallau italiana promomarket s.r.l., di seguito Vip, con sede in Lucca, Via Di Tempagnano n. 40, proprietaria della emittente televisiva nazionale Retemia, capitale sociale lire 12.000.000.000, iscritta al Tribunale di Lucca in persona dei suoi Amministratori Delegati signor Salvatore Cingari, signor Italo Elevati e signor Luigi Migliore;

in data 31 maggio 1999 la Vip presentava domanda per l'ottenimento della concessione per la radiodiffusione televisiva nazionale, su frequenze terrestri. Tale domanda è stata esaminata dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dell'autorità delle comunicazioni (deliberazione 78/98 dell'autorità). L'apposita commissione è nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità;

il 30 maggio 2000 è pervenuta alla Vip la nota del ministero delle comunicazioni

n. 0015001 con cui viene intimata la cessazione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223;

nel procedimento di nomina della commissione si sono verificate diverse illegittimità ed irregolarità, ben poste in luce dall'emittente televisiva Rete A nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 1° ottobre 1999 che sarà oggetto di discussione nell'udienza del 5 luglio 2000;

in ogni caso la commissione procedeva nei propri lavori, ed emetteva la graduatoria relativa alle emittenti che avevano presentato domanda per la concessione nazionale, nella quale Retemia risultava collocata all'ottavo posto;

con decreto 28 luglio 1999 il Ministro sospendeva il procedimento relativo al rilascio della ottava concessione e rimetteva gli atti relativi all'assetto societario di cui alle domande presentate per le emittenti Retemia e Rete A all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per i relativi accertamenti;

al momento della presentazione della domanda di concessione il 31 maggio 1999 la compagine della Vip proprietaria della emittente Retemia, era così composta: Interinova s.p.a. con una partecipazione pari al 40 per cento (che ha nella propria compagine sociale un azionariato diffuso tra 4.500 famiglie italiane), Profit s.p.a. con una partecipazione pari al 24,95 per cento (nella cui compagine sociale sono presenti 21 investimenti del gruppo Benetton ed il fondo Convergenza della Livolsi & partners), Videopiù s.r.l. con una partecipazione pari al 24,95 per cento e Hot Italia s.r.l. (già Sbs Italia), con una partecipazione pari al 10,1 per cento;

il provvedimento sospensivo del ministero emesso il 28 luglio 1999 fa riferimento al rilievo mosso dalla Commissione circa un indiretto controllo su VIP da parte di società statunitense sulla base di una

segnalazione di cui alla lettera 22 settembre 1999 prot. 1374 della Shopping America. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, unica competente per gli accertamenti circa gli assetti societari con nota 26 agosto 1999 prot. 3206/A99 richiedeva una serie di documenti alla Vip ed alla Hot Italia società « sospettata » di essere controllata;

dopo un primo attento ed esauriente esame, l'Autorità Garante esprimeva il proprio parere in data 6 ottobre 1999 (di questo documento l'interrogante non dispone in via ufficiale, ma ne conosce il contenuto e ne possiede informalmente copia) confermando che alla data di presentazione della domanda di concessione, gli assetti societari di Vip e di Hot Italia non apparivano preclusivi ai fini del rilascio della concessione;

il ministero richiede ulteriori informazioni all'Autorità garante, che è l'Organo competente, ma anche alla Commissione per la Valutazione e la Comparazione delle domande di concessione (cosiddetta Commissione Munari);

la Commissione Munari - sulle cui modalità di nomina molto vi sarebbe da dire, ed infatti molto ha detto Rete A nei propri ricorsi presentati agli Organi giurisdizionali amministrativi - non ha alcuna competenza circa la valutazione degli assetti societari in quanto avrebbe esclusivamente dovuto stilare la graduatoria delle emittenti nazionali dopo aver valutato e comparato le domande di concessione. All'interrogante non è noto il parere espresso dalla Commissione Munari;

l'unica Autorità competente - quella per le Garanzie nelle comunicazioni - ribadisce per ben due volte ancora il proprio parere favorevole al rilascio della concessione a Retemia. Nella nota di chiarimento sui punti da 8 a 12 richiamati nella lettera del 20 gennaio 2000 del Ministro delle Comunicazioni, l'Autorità Garante osserva che il trasferimento in favore di Hot Italia s.r.l. dell'89,9 per cento del capitale di Vip non diviene automaticamente efficace con il rilascio della concessione

televisiva a Vip, occorrendo a tal fine la successiva autorizzazione al trasferimento da parte dell'Autorità stessa;

correttamente l'Autorità osserva che la propria decisione sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle quote rappresentanti l'89,9 per cento di Vip può costituire un *posterius*, ma non il *prius* della determinazione sul rilascio della concessione;

L'Autorità garante chiarisce che non emerge un controllo strutturale di Hot Germany da parte di soggetti statunitensi, e che le dichiarazioni (comportanti le relative gravi responsabilità penali ove false) escludevano l'esistenza di un controllo su Hot Italia (ed ancora prima su Hot Europe) e su Hot Germany, i soggetti statunitensi anche in base a vincoli contrattuali e/o accordi parasociali;

i partner Videopiù, Profit ed Internova avevano concluso con Hot Italia in data 21 maggio 1999 contratti condizionati di cessione delle loro quote di partecipazione in Vip la cui efficacia era vincolata al verificarsi di due condizioni: a) il rilascio da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla acquirente (Hot Italia) dell'autorizzazione all'acquisto dell'89,9 per cento del capitale sociale di Vip ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 articolo 1, comma 6, comma n. 13; b) il rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni alla Vip di una concessione televisiva nazionale, quale emittente di televendite, ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del relativo regolamento dell'Autorità, nonché dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15 convertito nella legge 29 marzo 1999 n. 78. A seguito del diniego al rilascio della concessione, la condizione di cui *sub b)*, non si è avverata e pertanto i contratti del 21 maggio 1999 sono quindi inefficaci, *rectius* sono e non possono acquisire efficacia;

L'Autorità Garante nelle proprie note fornisce un chiarimento: la concessione doveva essere rilasciata a Vip, soggetto indubitabilmente italiano al momento della presentazione della domanda in

quanto i contratti del 21 maggio 1999 avrebbero perso efficacia. Soci all'89,9 per cento di Vip avrebbero continuato ad essere le italianissime Videopiù s.r.l., Profit s.p.a. ed Internova S.p.a. A questo punto la Hot Italia avrebbe dovuto richiedere all'Autorità Garante l'autorizzazione all'acquisto ex articolo 1 comma 6 par. c) n. 13 legge n. 249/97, così come peraltro previsto nella clausola di condizione sospensiva *sub a)* del contratto di cessione quote. L'Autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze, avrebbe potuto: concedere l'autorizzazione, riconoscendo così che Hot Italia è soggetto comunitario ovvero negarla, ritenendo Hot Italia soggetto controllato da soggetti statunitensi;

il signor Nando Di Filippo italo americano residente a Miami, sottoscrive un accordo con Retemia al quale si renderà poi inadempiente. Nel luglio 1997 la Vip per chiudere ogni definitivo rapporto, accetta di stipulare un complesso accordo con il Di Filippo, o per meglio dire con la sua Società Home shopping management delle Isole Cayman, in forza del quale sostanzialmente concede per un anno e per una ora al giorno, spazi di programmazione di televendite. Di Filippo cederà poi questo contratto alla Società Shopping America, ed al termine del periodo annuale quest'ultima sarà debitrice nei confronti di Vip di una somma di circa lire 500.000.000 in relazione alla quale Vip ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, munito poi di provvisoria esecuzione, ed ha presentato istanza di fallimento;

è un fatto che nel provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999 lo stesso Ministro finisce per recepire, o quanto meglio attribuire notevole importanza alla citata segnalazione di Shopping America;

in questa vicenda vi sono altri aspetti assolutamente sconcertanti, quali: il « credito » che si è sempre voluto dare al Di Filippo ed alla società Shopping America da lui presieduta, e non si comprende bene quali diritti potesse avere in questa vicenda;

nel provvedimento del ministero che ha negato concessione, vi sono alcuni passi che non possono non lasciare perplessi. A pagina 2 si ha la conferma della richiesta di valutazione ad un organo incompetente quale la Commissione Munari, che addirittura esprime, senza averne il diritto, apprezzamenti circa l'opportunità di espere approfondite istruttorie;

si fa poi riferimento alla delibera n. 58/99 del 19 maggio 1999 dell'Autorità per le Garanzie e Comunicazioni che aveva allora dichiarato Sbs Italia incompatibile con la disciplina dell'articolo 17 legge n. 223/90 e dell'articolo n. 247/97. Ma il Ministro elude con grande disinvoltura il successivo parere del 6 ottobre 1999 dell'unica Autorità competente, quella delle Comunicazioni, che concludeva testualmente: « che gli assetti societari di Vallau italiana promomarket e di Hot Italia alla data della domanda di concessione ed alla data corrente (6 ottobre 1999) non appaiono preclusivi ai fini del rilascio della concessione »;

stupefacente è poi come il Ministro abbia voluto travisare l'affermazione dell'Autorità. A pagina 4 del provvedimento di diniego testualmente si legge: « Considerato che, sollecitato l'accertamento della persistenza di siffatta situazione di controllo a prescindere dalla partecipazione societaria effettiva o apparente - l'Autorità medesima ha evidenziato di non avere potuto svolgere alcun accertamento, difettando dei poteri propri del Giudice penale e confermando di non aver potuto far altro che richiedere agli interessati opportune dichiarazioni giurate in data 28-29-30 settembre 1999 sull'insussistenza di patti parasociali *contra legem*, così rimettendo alla valutazione del Ministro la esistenza di ipotesi di controllo non consentite »;

correttamente l'Autorità osservava che, non disponendo dei poteri propri del Giudice penale, non aveva potuto svolgere alcun ulteriore accertamento. Infatti i documenti forniti da Vip ed Hot Italia in evasione alla richiesta del 26 agosto 1999 dell'Autorità convincono quest'ultima che

gli assetti societari non sono formalmente preclusivi ai fini del rilascio della concessione. Inoltre l'Autorità fa presente al Ministro che a tale conclusione è pervenuta sulla base dei documenti presentati e che non dispone, ovviamente, di ulteriori poteri di accertamento;

a questo punto o si valutano falsi i documenti forniti da Hot Italia, ed allora si incriminano i responsabili, oppure a quei documenti si deve dare credito e si deve quindi pervenire alla conclusione che l'assetto societario di Vip era compatibile con il rilascio della concessione. La stessa Autorità, nel parere 6 ottobre 1999, ricorda che le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati Hot Italia, fanno espresso richiamo alla responsabilità penale di cui all'articolo 1 comma 29 legge n. 249/97, con tutte le relative conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci;

è doveroso sottolineare ciò che è riportato a pagina 5 del provvedimento di diniego. Non è affatto vero che il rilascio della concessione avrebbe reso efficaci i contratti del 21 maggio 1999, creando le premesse per un provvedimento eventualmente illegittimo. Infondata è l'ulteriore osservazione secondo cui non potendosi giuridicamente configurare una concessione sottoposta a condizione della mancata autorizzazione da parte delle Autorità si deve comunque emanare il provvedimento tenendo conto dell'effetto finale di piena efficacia del trasferimento già perfezionato prima della domanda di concessione. Anche su questo punto si era espressa, con esemplare chiarezza, l'Autorità nel parere 6 ottobre 1999: « All'atto della presentazione della domanda di concessione da parte di Vip, Hot Italia (ex Sbs Italia) possedeva solo il 10,1 per cento del capitale della stessa Vip. Né sembra rilevare la circostanza che a quel momento, e sia dal 21 maggio 1999, la stessa Hot Italia fosse già acquirente *sub condicione* del rimanente 89,9 per cento. Infatti, le specifiche previsioni degli atti di acquisto portano a ritenere che le parti abbiano voluto escludere la normale retroattività degli effetti dell'avveramento delle condizioni (nel-

la specie del conseguimento della concessione e dell'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto), come consentito dall'articolo 1360 del codice civile »;

l'Autorità, unico organo competente, avesse ravvisato in Hot Italia controlli da parte di soggetti non europei avrebbe negato l'autorizzazione, e la conseguenza ovvia che i contratti condizionati del 21 maggio 1999 non avrebbero acquistato efficacia. La conseguenza è che Vip avrebbe potuto dare avvio al proprio piano editoriale, come era perfettamente in grado di fare a prescindere da Hot Italia potendo comunque disporre di altri partner italianissimi —:

se non intenda verificare l'iter istruttorio seguito;

se il parere chiesto dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione in merito ai controlli societari di Vip non sia totalmente inaccettabile, nelle modalità e nei contenuti;

se non ritenga illegittimo e infondato il sopracitato provvedimento n. 0015001 del 31 maggio 1999 di cessazione dell'esercizio degli impianti ai danni della Vallau italiana promomarket s.r.l.;

se la Vallau italiana promomarket s.r.l. proprietaria della emittente televisiva Retemia a fronte dell'ottavo posto raggiunto nella graduatoria per la concessione radiotelevisiva nazionale debba essere sollevata dal provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999. (3-05792)

GASPARRI, FOTI e MATTEOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

dal 1994 in poi si è determinato nella regione Campania un gravissimo stato di emergenza, per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

in applicazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 sulla protezione civile, è stato prima deliberato lo

stato di emergenza e poi nominato il Commissario straordinario il prefetto di Napoli per l'attuazione degli interventi rivolti a rimuovere lo stato di emergenza;

a tal fine sono stati conferiti al commissario straordinario eccezionali poteri di ordinanza, da emanarsi anche in deroga alle norme vigenti, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

in pretesa di applicazione di tali poteri *extra ordinem*, tra l'altro, è stata localizzata una discarica, fin dal 1994, in località Paparoti del comune di M. Pugliano, di ampie dimensioni, nella quale, in forza delle ordinanze del Commissario straordinario prefetto di Napoli, sono stati fatti confluire i rifiuti solidi urbani di ben 60 comuni, ivi compreso il comune di Salerno, con gravissime ripercussioni negative sul territorio del comune stesso, dei comuni limitrofi e delle popolazioni ivi insediate;

il comune di M. Pugliano e le ditte proprietarie delle aree sulle quali è stata realizzata la discarica hanno dato impulso ad un vasto contenzioso innanzi agli organi di giustizia amministrativa;

in un primo momento, con sentenza del Tar Campania — Napoli — V sezione — n. 515 del 16 ottobre 1996, i ricorsi riuniti, proposti avverso gli atti localizzativi in esame, sono stati respinti, ma un ricorso in appello di uno dei proprietari, il cui terreno era stato individuato e poi espropriato per la realizzazione della discarica in questione è stato accolto dal Consiglio di Stato — IV sezione — con sentenza 197/98;

tale sentenza, in riforma della sentenza Tar Campania — Napoli — V — n. 516/96, ha annullato tutti gli atti della relativa procedura, dal conferimento della delega alla individuazione ed espropri dei terreni, siti in località Paparoti del comune di M. Pugliano;

inoltre la sentenza del Consiglio di Stato ha decretato l'annullamento sia delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994, del 31

marzo 1994 e del 23 giugno 1994, sia di tutti gli atti relativi alla procedura localizzativi ed ablativa della discarica;

la pubblica amministrazione e le autorità straordinarie, eludendo la chiarissima pronuncia del Consiglio di Stato ed ignorando le accertate illegittimità, anziché provvedere alla chiusura della discarica di 1° categoria, *sine titulo* nonostante tale decisione abbia valore di *res iudicata*, a seguito dell'annullamento giurisdizionale, hanno incredibilmente prorogato l'autorizzazione al suo esercizio, prima fino al 31 dicembre 1999 (disposizione 30 dicembre 1998 prot. n. 3888 1/Dis del Prefetto di Napoli) poi fino al 30 giugno 2000 in forza della successiva ordinanza prot. P/42737/Dis del 22 dicembre 1999);

proroga dunque che si fonda, per espressa ammissione sulle ordinanze annullate dal Consiglio di Stato, nonostante fosse stata notificata nel mese di luglio 1998, a mezzo diffida stragiudiziale, l'invito alla pubblica amministrazione ed alle autorità Straordinarie a garantire l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, ivi comprese le autorità giudiziarie per le relative competenze, a cura del consigliere provinciale Di Giorgio Domenico, del sindaco di M. Rovella, Della Corte Alfonso, dell'assessore all'ambiente del comune di Battipaglia Livio Genovese;

dalla vicenda segnalata emerge la grave illegittimità dell'operato sia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia del prefetto di Napoli, in qualità di Commissario delegato *ex* articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e del 7 ottobre 1994;

in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato emergono i seguenti elementi di valutazione quali:

l'incompetenza del prefetto di Napoli di adottare atti di natura espropriativa, con particolare riferimento al citato decreto di occupazione di urgenza così come si evince chiaramente dalla ricogni-

zione dei poteri attribuiti a detto organo dalle richiamate ordinanze, che non contemplano potestà ablativa;

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inspiegabilmente ignorato la necessità e di individuare e di delimitare puntualmente i poteri conferiti dalle citate ordinanze;

la nomina del prefetto di Napoli quale Commissario delegato e la sua sostituzione al Commissario di governo per gli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono avvenute soltanto con l'ordinanza del 7 ottobre 1994, a dimostrazione del fatto che, prima di tale data, l'attività del prefetto si svolgeva in regime di *prorogatio*;

la proroga dello stato di emergenza è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, organo incompetente, ed appare priva del benché minimo requisito sia procedurale per poter essere qualificata quale nuova dichiarazione sia di fatto, in quanto solo al verificarsi della « catastrofe » possono attivarsi poteri eccezionali a mezzo dello strumento dell'emergenza;

la violazione dell'articolo 53, comma 5, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, contenente la prescrizione per cui le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si ritiene derogare, altresì fornendo adeguata motivazione;

il fondamento illegittimo, della discrezionalità consentita al Commissario delegato dall'articolo 2 dell'OPCM 11 febbraio 1994, in base al quale il suddetto Commissario procede adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, in quanto l'inciso ove necessario configura la necessità quantomeno dall'esternazione di una motivazione, che non sia di mero stile, sull'esercizio della deroga;

gli unici organi abilitati ad adottare ordinanze *extra ordinem*, con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992, sono il Presidente del Consiglio dei

ministri ed il prefetto competente per territorio, eppure in aperto contrasto con detta normativa, un terzo, il Commissario Straordinario, sfruttando l'abnorme delega di poteri conferitigli, si è arrogato il potere di adottare egli stesso ordinanze *extra ordinem*;

l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992, prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di commissari delegati e che il provvedimento di delega debba indicare il contenuto, i tempi e le modalità del suo esercizio, non essendo consentita alcuna autonomia o discrezionalità agli organi delegati;

l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la trasmissione delle stesse ordinanze ai Sindaci interessati per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 142 del 1990, tale attività non solo non è mai stata espletata ma addirittura tutte le garanzie di cui alla stessa legge n. 142 del 1990, sono state fatte oggetto di deroga, violando una volta ancora il dettato normativo;

la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 225 del 1992, con specifico riferimento all'articolo 5, in quanto quest'ultima norma, se in casi eccezionali consente l'esercizio di poteri altrettanto eccezionali, pone tuttavia un limite, prevedendo che tali poteri siano esercitati nel quadro delle previsioni contenute negli articoli 12 e successivi della stessa legge, nella fattispecie, in realtà sono state disattese tutte le incombenze procedurali imposte dal richiamato quadro normativo;

l'incompetenza del Prefetto di Napoli ad adottare atti incidenti su altra provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in quanto, mentre l'esercizio di attivazione delle procedure può essere ridotto in capo al Commissario delegato (Prefetto di Napoli) non altrettanto può dirsi per i poteri in materia di esproprio da realizzarsi nel preciso ambito provinciale (nel caso il Prefetto di Salerno) ai sensi della normativa vigente, non derogata, ovvero mal derogata (Confronta sentenza della Corte dei conti n. 28 del

1996, nonché la sentenza della Corte Costituzionale del 9 novembre 1992 n. 418, che ha considerato la legge 24 febbraio 1992 n. 225, non modificativa della ripartizione di competenze fra Stato e Regioni);

i provvedimenti prefettizi hanno natura meramente esecutiva delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per cui giammai avrebbero potuto contenere previsioni in deroga a norme di legge;

l'assoluta illegittimità della deroga di norme che concorrono a determinare gli inderogabili principi generali dell'ordinamento, sancita dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 127 del 1995), tra le quali rientrano quelle attinenti al procedimento VIA (valutazione di impatto ambientale) che, secondo le sentenze della stessa Corte (n. 219/84 e n. 151/86) costituisce una normativa di principi inderogabili, in quanto posta a salvaguardia di un bene supremo, il paesaggio, e più in generale dell'ambiente e della salute ambientale;

nel caso di specie, il Commissario delegato, senza effettuare alcuna indagine e prescindendo da qualsiasi valutazione di impatto ambientale, ha ritenuto di localizzare la discarica nel raggio di 150 metri della sponda del fiume Parapoti, senza nemmeno sollecitare alcun intervento degli organi regionali.

la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti nella discarica in questione, da parte degli organi straordinari, malgrado la chiarissima violazione del giudicato amministrativo (dec IV sez. n. 197/98) e la protrazione dell'emergenza oltre ogni ragionevole durata (si cfr. Cort. Cost. 5 aprile 1995 n. 127) è stata avallata dal TAR in fase di giudizio cautelare, prescindendo dalle questioni di merito, solo per lo stato di necessità dello smaltimento dei rifiuti da affrontare, comunque in condizioni di sicurezza (si cfr. ord. n. 683/99 - TAR Campania - SA -);

di recente, con delibera del consiglio del consorzio comuni bacino Salerno 2 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

n. 115 del 9 dicembre 1999, si è dato atto dell'imminenza dell'esaurimento della capacità recettiva della discarica di Parapoti per l'agosto del 2000 decidendo nella qualità di ente gestore della discarica la cessazione per tale data dell'attività di smaltimento e l'inizio in conseguenza della bonifica del sito;

con tale delibera, il consorzio ha invitato gli organi competenti ad assumere le necessarie iniziative per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti di produzione di CDR, per la soluzione definitiva del problema dello smaltimento dei RSU ed assimilati, sul territorio della regione Campania;

per tutta risposta, la legittima aspettativa del comune di M. Pugliano e dei suoi abitanti (in uno a tutti quelli ricompresi nel comprensorio interessato dalla discarica di Parapoti) alla chiusura definitiva di tale discarica ed all'adozione dei conseguenti interventi di ricomposizione ambientale, è vanificata, profilandosi al 30 giugno 2000, una nuova ed ancor più inquietante proroga in aperta violazione, questa volta, anche delle condizioni minime di sicurezza e di igiene dell'impianto di discarica la cui capacità ricettiva è ormai esaurita;

di recente il prefetto di Napoli, con ordinanza del 28 dicembre 1999, n. P/42779/ Dis, ha nominato un gruppo tecnico di lavoro, allo scopo di verificare la ulteriore capacità ricettiva della discarica di Parapoti;

tale gruppo di lavoro ha proceduto ad un sommario sopralluogo, in data 20 aprile 2000, e sulla base di una superficiale indagine istruttoria, condotta su un piano meramente teorico, in contrasto con le previsioni progettuali dell'impianto che non sono state opportunamente verificate, ha ritenuto ammissibile una ulteriore capacità ricettiva della discarica, che viola qualsiasi limite di sicurezza e norma tecnica;

tale abnorme conclusione, è stata adottata malgrado l'organo tecnico:

sia stato costretto a ridurre l'area di discarica, per effetto dei fenomeni di erosione, che si sono verificati sul bordo orientale dell'invaso;

sia stato costretto, ancora, a prevedere il maggiore afflusso nella discarica di Parapoti anche dei rifiuti prima destinati all'altra discarica di Sardone di Giffoni Valle Piana, ormai di imminente esaurimento;

sia stato costretto, infine, del tutto contraddittoriamente, ad elevare la quota massima della discarica che, in conseguenza del maggior afflusso andrebbe ben oltre la morfologia progettuale;

pur di giustificare una ulteriore illegittima proroga, visto che a tutt'oggi non sono stati ancora realizzati e posti in esercizio gli impianti definitivi, né sono stati individuati altri invasi, si contraddicono gli stessi principi sanciti nell'ordinanza del TAR Salerno n. 693/99, in quanto, si vulnerano anche i principi di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale, posti dal TAR alla base della proroga dell'esercizio della discarica di Parapoti;

la illogica ed irragionevole pretesa, di superare anche i limiti progettuali per la discarica di Parapoti che presenta fenomeni franosi in atto, è sintomo evidente di uno stato di grave superficialità e confusione degli organi straordinari, che di tamponare l'inquietante ed abnorme ritardo, sono pervenuti a provvedimenti di inaudita portata lesiva per il territorio e la popolazione, creando un nuovo diverso e più grave stato di emergenza e di pericolo sull'intero territorio comunale di M. Pugliano e dei comuni limitrofi di cui non si intravede un termine finale;

va ancora tenuto presente che il territorio comunale ha già sopportato dall'84 in poi tutte le gravissime conseguenze derivanti dalla illegittima gestione della discarica di Colle Barone, di circa 1.200.000 di mc. Di Rsu, distante a poche centinaia

di metri a linea d'aria da Parapoti, chiusa nell'88, e posta sotto sequestro con provvedimento del Pretore di Montecorvino Rovella (SA) n. 427/88 RG del 30 giugno 1989, in cui si accertava attraverso indagini peritali ed accertamenti dei C.C. in ordine alla medesima attività di gestione:

la presenza di rifiuti speciali;

la mancata impermeabilizzazione;

la presenza di metalli pesanti nelle falde acquifere sottostanti;

la violazione di tutta la normativa prevista dalla legge n. 319 del 1986, e succ. mod. e del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e succ. mod. ed int;

subordinando la disponibilità dell'impianto all'integrale attuazione della sua bonifica secondo le disposizioni contenute nelle relazioni peritali, nonché sotto la diretta sorveglianza dei tecnici della Protezione Civile, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Sanità, ai quali ultimi veniva inviato copia dell'atto per l'adozione di provvedimenti di competenza;

a seguito di movimenti franosi, nell'aprile del 1999, cedeva uno dei costoni di contenimento della ex discarica di Colle Barone, provocava non solo lo smembramento della stessa ma anche il coinvolgimento di traliccio dell'ENEL dell'alta tensione;

nonostante quanto si sia verificato, ad oggi per la discarica di Colle Barone nessun intervento in concreto di bonifica e messa in sicurezza è stato operato -:

quali siano le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non abbia posto in essere gli atti e le iniziative derivanti dall'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1998, perpetuando un atteggiamento colpevole e di deprecabile inerzia;

quali iniziative il Governo intenda assumere in questa direzione e, in particolare, quali altri atti intenda adottare al fine di pervenire con la massima tempe-

stività alla chiusura della discarica di « Parapoti », ed alla bonifica della discarica di « Colle Barone » di Montecorvino Pugliano;

se il Governo abbia consapevolezza dell'elevato livello di rischio ambientale costantemente alimentato dall'attività, oltre ogni limite progettuale della discarica di « Parapoti », e dalla mancata bonifica della discarica di « Colle Barone » di Montecorvino Pugliano;

quali iniziative intenda assumere il Governo per individuare e perseguire responsabilità di Enti e soggetti relative alle vicende ivi richiamate. (3-05793)

**VOLONTÈ.** - *Al Ministro delle finanze.*  
- Per sapere - premesso che:

con una circolare del Ministero delle finanze si ribadisce che non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione di imposta le erogazioni effettuate a favore della missione Arcobaleno dopo la tanto strombazzata promessa fatta dalla Presidenza del Consiglio del governo D'Alema che assicurava il contrario;

per gli aiuti umanitari vige la vecchia regola che si possono detrarre solo gli importi versati alle Organizzazioni non governative riconosciute (Ong) e dedurre le somme corrisposte alle Onlus e non è il caso dei fondi raccolti dalla missione Arcobaleno;

come al solito la colpa viene palleggiata tra ministero delle finanze, Presidenza del Consiglio, Protezione civile in un crescendo di accuse reciproche -:

per quali motivi non si sia pensato di equiparare con una semplice norma la missione Arcobaleno a una Onlus infatti essendo una struttura a tempo sarebbe bastato un inserimento nella finanziaria o in uno dei tanti provvedimenti fiscali;

se non sia possibile trovare una soluzione che permetta ai generosi cittadini

italiani di poter usufruire come era stato assicurato dal Governo della detrazione dalla dichiarazione dei redditi sulla somma elargita per la missione Arcobaleno.

(3-05794)

**VOLONTÈ.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per sapere — premesso che:

l'amministrazione finanziaria sta recapitando agli utenti fiscali dei veri e propri avvisi pazzi, oltre 200 mila contribuenti hanno ricevuto avvisi di pagamento in moltissimi casi sbagliati, in particolare il fisco sta inviando richieste per pagamenti non dovuti;

in particolare questi avvisi risalgono a vecchie dichiarazioni dei redditi quelle del 1994 e sull'Iva del biennio 1994-1995;

a tal riguardo l'associazione dei consumatori Adusbef sospetta che queste richieste di avvisi pazzi, per tasse non dovute, dipenda dalla mole dei controlli fiscali appaltati con forme di misura premiale che lucra i relativi incentivi, scaricando sui contribuenti l'onere della prova —:

se non si intenda intervenire urgentemente per bloccare l'invio di questi avvisi errati che stanno perseguitando i contribuenti italiani;

se dopo la scandalosa vicenda delle « cartelle pazze » questa ulteriore persecuzione ai danni dei cittadini resti di nuovo impunita e non si intraprenda una seria e concreta iniziativa per colpire i responsabili di tali azioni;

se intenda proseguire in questa azione vessatoria e se non intenda restituire tranquillità ai contribuenti che sono impossibilitati dopo tanto tempo a produrre documentazione per difendersi da un così assurdo accanimento. (3-05795)

SERAFINI, BARTOLICH, CREMA, JERVOLINO RUSSO, LECCESE, PISAPIA, POZZA TASCA e SBARBATI. — *Ai Ministri*

*del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei direttori esecutivi della Banca mondiale il 24 giugno 2000 ha approvato il progetto China Western Poverty Reduction per un ammontare pari a 160 milioni di dollari;

la componente (o parte) C del progetto prevede il reinsediamento di 57.775 contadini di etnia cinese (provenienti dal distretto di Haidong, Qinghai) nel distretto di Haixi, luogo di nascita del Dalai Lama, abitato da 4.000 persone di etnia tibetana;

i direttori esecutivi hanno deciso di sospendere il finanziamento di 40 milioni di dollari a questa parte C del progetto;

lo scorso 28 aprile, l'Inspection Panel della Banca mondiale ha ultimato la sua indagine sulla parte C del progetto China Western Poverty Reduction, consegnando il documento finale ai funzionari della Banca mondiale;

tale documento rimarrà confidenziale finché i funzionari della Banca mondiale non formuleranno le loro considerazioni al Consiglio dei direttori esecutivi della stessa banca;

comunque secondo le prime indiscrezioni, il rapporto d'indagine dell'Inspection Panel solleva perplessità ed interrogativi su possibili violazioni delle linee-guida stabilite dalla Banca mondiale per la valutazione di impatto ambientale e per il rispetto delle caratteristiche culturali e sociali delle popolazioni indigene;

tali violazioni pregiudicherebbero il progetto nella sua interezza;

tra pochi giorni, la Banca mondiale sarà chiamata a votare il finanziamento di un nuovo progetto ad elevato rischio ambientale, il Chad-Cameroon Oil and Pipeline Project;

tale progetto prevede il finanziamento della costruzione di 300 pozzi petroliferi nel sud del Chad, e di un oleodotto di 1.100 chilometri attraverso il Chad ed il

Cameroon, utilizzabile da un consorzio privato formato da Exxon, Chevron e Petronas;

riguardo ai pericoli di impatto ambientale sollevati da questo progetto sono già state presentate numerose interrogazioni in vari Parlamenti europei -:

quali misure siano state prese dalla Banca mondiale nel progetto China-Tibet per svolgere correttamente la valutazione di impatto ambientale e se le popolazioni locali siano state consultate nella fase di preparazione del progetto;

se la Banca mondiale abbia garantito nel progetto China-Tibet il rispetto delle linee guida: BP 17.50 on Disclosure of Operational Information, OD 4.01 on Environmental Assessment, OD 4.20 on Indigenous Peoples, OD 4.30 on Involuntary Resettlement, OP 4.09 on Pest Management, OP-BP 4.37 on Safety of Dams, OD 12.10 on Retroactive Financing e OD 10.00 on Investment Lending;

se corrisponda al vero che le comunità locali e le organizzazioni non governative non avrebbero avuto la possibilità di commentare i documenti di valutazioni di impatto ambientale e quelli relativi al reinsediamento delle popolazioni, e che tali documenti non sarebbero stati resi pubblici, come invece previsto dalle procedure della Banca mondiale;

se il Governo italiano, oltre a rispondere alla presente interrogazione, non ritenga opportuno riferire alla Camera sugli sviluppi di tale questione, rendendo disponibile a quei parlamentari che ne facessero richiesta, copia del rapporto finale dell'Inspection Panel;

se, alla luce dei fatti sopraesposti, il Governo non ritenga opportuno chiedere un rinvio della decisione sul progetto Chad-Cameroon, affinché le raccomandazioni del Panel sul progetto China-Tibet, possano essere attentamente valutate dai direttori esecutivi, al fine di evitare gli aspetti più problematici della sua realizzazione;

cosa il Governo intenda fare, anche attraverso il direttore esecutivo della Banca mondiale, Passacantando (rappresentante dell'Italia), affinché il Consiglio dei direttori esecutivi possa esercitare nel miglior modo possibile le proprie funzioni nei confronti dell'operato della Banca.

(3-05796)

GASPARRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

le notizie riportate da alcuni organi di stampa il 7 giugno 2000 sono inquietanti e confermerebbero che si stanno realizzando gli auspici del famoso « papello » predisposto anni fa da Totò Riina che chiedeva allo Stato, in cambio di una presunta resa, una serie di benefici carcerari e penali che oggi sembra siano per essere concessi -:

chi e quando abbia avviato trattative con i boss di « cosa nostra » al fine di attenuare il regime carcerario duro e di garantire l'abolizione dell'ergastolo;

se l'iniziativa sia stata presa dal direttore dell'amministrazione penitenziaria Caselli;

se vi siano esponenti di Governo che abbiano trattato con i boss di « cosa nostra » ed infine se sia compatibile un atteggiamento simile con la proclamata intenzione di combattere la criminalità.

(3-05797)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

GIORDANO, BOGHETTA e CANGEMI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

la Fiom del Piemonte e la Camera del lavoro di Torino hanno chiesto l'intervento dell'Ispettorato del lavoro denunciando abusi nelle modalità di applicazione del lavoro interinale nei siti produttivi Fiat;